



## **Titolo**

Corte federale d'appello – art. 100, comma 2 CGS - assistenza del difensore – necessità

## **Descrizione**

A differenza del giudizio di 1° grado che si svolge dinanzi al TFN, nelle sue articolazioni, nazionale e territoriale, laddove ai sensi dell'art. 80, comma 2, CGS le parti possono stare in giudizio personalmente, nella fase di appello l'art. 100, comma 2 dispone che le parti *“non possono stare in giudizio se non con il ministero di un difensore”*. Il che comporta, necessariamente, l'obbligo della *“difesa tecnica”* nei giudizi che si svolgono dinanzi alla CFA fin dalla proposizione e sottoscrizione del reclamo. Va osservato, al riguardo, che la stessa rubrica dell'art. 100 CGS recita: *“Avvio del procedimento innanzi alla Corte federale di appello”*. Una lettura sistematica della rubrica porta a concludere che il procedimento dinanzi alla CFA, possa essere attivato, nella forma del reclamo, necessariamente ed esclusivamente con il ministero di un difensore. La procura alle liti infatti costituisce il presupposto della valida istaurazione del rapporto *“processuale”* e può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall'art. 125 cpc, il quale dispone che la procura al difensore può essere rilasciata in data successiva alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata e purché l'atto risulti già sottoscritto dal difensore (nel caso di specie il rapporto processuale si è costituito il giorno prima dell'udienza. Né tantomeno può attribuirsi alcuna efficacia sanante del reclamo, ex tunc, alla procura rilasciata in data successiva e non è invocabile l'art. 49, comma 7 del CGS il quale recita: *“le irregolarità formali relative alla sottoscrizione dei ricorsi o dei reclami nonché alla eventuale delega sono sanabili fino al momento del trattenimento in decisione degli stessi”*. Nel caso di che trattasi non si è in presenza di una irregolarità formale di un atto suscettibile di sanatoria, ma dell'inesistenza giuridica dell'atto stesso nella sua rappresentazione documentale).

## **Stagione Sportiva**

2019-2020

## **Numero**

n. 92/CFA/2019-2020/A

## **Presidente**

Sica

## **Relatore**

Stigliano Messuti

## **Riferimenti normativi**

art. 100, comma 2, CGS; art. 80, comma 2, CGS; art. 125 CPC; art. 49, comma 7, CGS;

## **Provvedimenti**

**SEZ. IV - DECISIONE N. 092 CFA del 20 Luglio 2020 (Spezia Calcio S.r.l./Cimiano Calcio S.S.D.A.R.L./Sig. Tommaso Augello)**